


Art. 13. - Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in qualunque momento per via diplomatica.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non inciderà sull'esecuzione dei programmi concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Fatto a Roma il 18 aprile 1991, in due originali in lingua italiana e spagnola; entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE

